

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito Progetto di Legge per l'istituzione nel Consiglio di Stato di una Sezione temporanea per lo studio e la formazione di Progetti di Legge, sia presentato al Parlamento dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del: l'Interno, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 14 Maggio 1860.

Vittorio Emanuele

Parigi

Signori.

Unita la Lombardia al Regno, il Governo, volendo dare ordine uniforme, come prima potesse, alla Amministrazione, pubblicò alcune leggi e codici nuovi, ed altri preparò. Ma ampliato maggiormente lo Stato per la unione della Emilia e della Toscana, il Ministero, che più non aveva potestà legislativa, rafferma in quelle provincie gli ordini esistenti. Ond'è che oggi, quantunque in Lombardia e nella Emilia il codice penale e non poche leggi sieno uniformi a quelle delle antiche provincie, vi son tuttavia e codici e leggi differenti, e la Toscana ha particolare reggimento. La qual cosa non potendo a lungo durare senza danno e pubblica scontentezza, uolsi colla maggiore sollecitudine possibile disporre un ordinamento bene accomodato al nuovo Stato. Sono perciò necessari molti pronti e diligenti lavori a preparare i disegni, sui quali il Parlamento dovrà discutere.

e deliberare.

Vuolsi preparare un ordinamento amministrativo, pel quale si accordino le ragioni della unita e della forte autorita politica dello Stato colla liberta dei comuni, delle provincie e dei consorzi; liberta che deve prendere il posto delle vecchie autonomie politiche spente per sempre e ben usare in vantaggio dello Stato tutti i benefici della tradizione patria e del costume antico, tutte le virtu e le doti del genio nazionale, e tutti gli ajuti della civiltà moderna.

Anche la legislazione delle imposte adimanda pronto studio ed efficace correzione, cosicche i carichi sieno equagliati e meglio distribuiti, e la finanza venga in buon aspetto.

Affinche le proposte da introdursi in Parlamento sieno informate allo stesso spirito, divise con chiaro concetto e bene ordinate nella sostanza e nella forma, e' parso conveniente il dare la commissione di studiarle e prepararle, sopra gli schemi che il Ministero dara, a riguardevoli persone delle varie provincie del Regno, riunite in una

7  
Sezione temporanea del Consiglio  
Lo Stato.

Il Ministero di Grazia e Giustizia  
potrà anch' esso fornire a questa Se-  
zione molta materia di lavoro. Perché,  
lasciando stare i codici, i quali essendo  
ormai compiuti, attendono soltanto  
lo studio ed il voto del Parlamento,  
sono a prepararsi le leggi sul no-  
tariato, sull'amministrazione dei  
beni ecclesiastici, sulla tariffa de-  
gli atti giudiziarii, e sulla circoscri-  
zione giudiziaria resa indispensa-  
bile, al pari della amministrazione,  
per le mutazioni accadute nei li-  
miti e nelle condizioni dello Stato.

Con queste brevi avvertenze è  
raccomandata all'approvazione del-  
la Camera la seguente proposta  
di legge.

# Progetto di Legge.

## Articolo 1.

È istituita nel Consiglio di Stato una Sezione temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge.

Essa si compone di un Presidente di Sezione, di nove Consiglieri, e di un Segretario di Sezione coll'eventuale personale di Segreteria.

## Articolo 2.

I detti Presidenti e Consiglieri non hanno stipendio. Essi hanno un assegnamento a titolo d'indennità, cessando dall'ufficio, non hanno diritto né a pensione, né a trattamento di aspettativa.

Il Segretario di Sezione col personale di Segreteria possono essere in tutto paraggiati agli altri impiegati del Consiglio di Stato in egual grado.

### Articolo 3.

La nomina a Membro di detta Sezione non fa cessare la qualità di Deputato, né i membri di essa sono computati nel numero degli impiegati contemplato nell'Art. 100. della legge del 30. Nov. 1859. N. 3778.

### Articolo 4.

Per Decreto Reale saranno determinati i modi e le forme da osservarsi nella Sezione temporaria nell'esercizio delle sue funzioni, e le indennità da assegnarsi al Presidente ed ai Consiglieri.

### Artic. 5.

Per la spesa necessaria delle indennità, degli stipendi del Segretario e del personale di Segreteria, è autorizzata la maggiore spesa di L. 60,000. in aumento alla categoria 3.ª del bilancio passivo del Ministero del:

451

L'Interno del corrente esercizio per  
le antiche Provincie dello Stato.

È pure autorizzata la maggiore  
spesa di L. 3.000. in aumento  
della categoria 4.<sup>a</sup> dello stesso bi:  
lancio per maggiori spese di ufficio  
e di stampa.

N° 31.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro dell'Interno  
F. Saverio

Istituire nel Consiglio di Stato di una  
legione temporanea per lo studio e la  
promulgazione di progetti di legge.

Intesa del 16. Maggio 1860.

*1. Mazza*

SESSIONE 1860

N° 31-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MARI, TEGAS, LA FARINA, BRUNET, MAZZA, DEPRETIS,  
GALEOTTI, TECCHIO, MINGHETTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno  
nella tornata del 16 maggio 1860

Istituzione nel Consiglio di Stato di una Sezione temporanea per  
lo studio e la formazione di progetti di legge.

Tornata del 5 giugno 1860.

SIGNORI,

La Commissione è stata unanime nel riconoscere la opportunità del progetto che, in conseguenza della unione dell'Emilia e della Toscana, è sottoposto al vostro giudizio, e la necessità di esaminare la legislazione del nuovo regno, per accomodarla uniformemente alle varie provincie che lo compongono.

Rispetto ai Codici, udiste già quali siano gli intendimenti del ministro di grazia e giustizia. Rispetto alle materie amministrative il ministro dell'interno nella presente proposta accenna ad un ordinamento pel quale s'accordino le ragioni dell'unità e della forte autorità politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle provincie e dei consorzi. Una legge siffatta, alla quale tante altre naturalmente si attengono, sarà efficacissima ad operare la desiderata unificazione, nè solo apparente e simmetrica, ma intima e sostanziale: ed è di grande rilievo che sia compita il più sollecitamente possibile; perchè, laddove gli antichi ordini tuttavvia durano senza credito e senza autorità, e i nuovi non sono ancora ben determinati, l'amministrazione corre pericolo a lungo andare di disgregarsi e dissolversi.

Similmente è di somma importanza che siano condotti con celerità a termine gli studi e i lavori relativi all'assetto delle finanze; pei quali vengano equabilmente distribuite le imposte in tutte le parti del regno.

(31-A)

La vostra Commissione consente adunque, che si debbano fornire al Governo i mezzi necessari a tal fine. Sebbene sia intenzione espressa dal ministro, che gli uomini chiamati all'ufficio predetto non abbiano nè stipendio, nè prerogative e diritti spettanti a pubblici impiegati, pure occorreranno al certo indennità di viaggi, diarie, spese d'ufficio, di stampa ed altre somiglianti. Per le quali cose la Commissione accetta lo stanziamento della maggior somma richiesta di lire 65,000.

Ma se in questi punti essenziali della proposta i membri della Commissione furono unanimi, negli altri secondari ebbero a trovarsi in qualche differenza d'opinione. Imperocchè, mentre taluni erano disposti ad accettare il progetto ministeriale nella sua integrità, altri invece desideravano che gli studi legislativi fossero commessi ad una o più Commissioni al tutto segregate ed indipendenti dal Consiglio di Stato. A sostegno di questo pensiero adducevano che il Consiglio ha sue proprie attribuzioni, e che il Ministero è padrone d'interrogarlo o no a suo talento sui progetti di legge. Quindi allegavano la consuetudine di affidare i lavori straordinari di simil genere a speciali Commissioni interamente libere nell'opera loro, alle quali aggregavansi talvolta anche membri del Consiglio medesimo. Dubitavano che la istituzione di una sezione temporanea fosse occasione e stimolo a renderla permanente. Temevano infine che la sezione, trovandosi in minoranza rispetto all'intero Consiglio di Stato, potesse per avventura incontrare difficoltà a far prevalere le proprie opinioni.

La pluralità dei membri della vostra Commissione, sebbene scorgesse in queste osservazioni alcune parti di vero, stimava nondimeno utile, conveniente e decoroso di serbare, conforme alla proposizione del ministro, fra questa nuova temporanea istituzione e il Consiglio di Stato un collegamento morale e materiale. Collegamento morale, in quanto che esso potrebbe somministrare opportune notizie, e aiutare l'opera colle cognizioni e colla esperienza delle antiche leggi; collegamento materiale, in quanto alla comodità di giovare del locale, degli archivi, degli impiegati del Consiglio medesimo.

Nondimeno, volendo escludere qualunque dubbio sulla trasformazione della sezione temporanea in permanente, ed ovviare anche agli altri pericoli che s'indicarono, la pluralità si attenne ad un termine medio e conciliativo. E propone che non una sezione del Consiglio di Stato sia istituita, ma piuttosto una Commissione presso il Consiglio di Stato, la quale sia da esso distinta, ma non segregata; connessa, ma non dipendente; che possa giovare de' suoi aiuti senza perdere la propria libertà d'azione.

Di che interpellato il ministro dell'interno, e avutone anche il suo assenso, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione il progetto di legge così modificato.

MINGHETTI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

È istituita nel Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge.

Essa si compone di un presidente di sezione, di nove consiglieri e di un segretario di sezione col'occorrente personale di segreteria.

Art. 2.

I detti presidenti e consiglieri non hanno stipendio. Essi hanno un assegnamento a titolo d'indennità; ma, cessando dall'ufficio, non hanno diritto né a pensione, né a trattamento di aspettativa.

Il segretario di sezione col personale di segreteria possono essere in tutto pareggiati agli altri impiegati del Consiglio di Stato in egual grado.

Art. 3.

La nomina a membro di detta sezione non fa cessare la qualità di deputato, né i membri di essa sono computati nel numero degli impiegati contemplato nell'art. 100 della legge del 20 novembre 1859, n° 3778.

Art. 4.

Per decreto reale saranno determinati i modi e le forme da osservarsi nella sezione temporaria nell'esercizio delle sue funzioni, e le indennità da assegnarsi al presidente ed ai consiglieri.

Art. 5.

Per la spesa necessaria delle indennità, degli stipendi del segretario e del personale di segreteria, è autorizzata la maggiore spesa di lire 60,000 in aumento alla categoria 3 del bilancio passivo del Ministero dell'interno del corrente esercizio per le antiche provincie dello Stato.

È pure autorizzata la maggiore spesa di lire 3,000 in aumento della categoria 4 dello stesso bilancio, per maggiori spese d'ufficio e di stampa.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

È istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge dei quali verrà dal Ministero incaricata.

Ella potrà dividersi in più Sotto-Commissioni, secondo le materie.

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860, della somma di lire 63,000 destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio in apposita categoria colla denominazione di *Spese di Commissioni per studi legislativi*.

*Approvato nella Tornata dell'16. Giugno 1860.*  
*Sellari*

Presentata nella seduta del 12. Maggio  
1860

Non venne presa in considerazione.

24. Maggio 1860